

Spettabile
Commissione Disciplinare
Presso ASL 3
Via Bertani, 4
16100 GENOVA

MEMORIA DIFENSIVA DEL DR. CARLO PEDEMONTE, difeso dall'avv. Vincenzo Marino, cui conferisce mandato con la sottoscrizione per adesione e ratifica della presente memoria, presso il cui studio in Genova, Via Br. Liguria, 1/14, elegge domicilio al fine delle comunicazioni che gli verranno recapitate nell'ambito del presente procedimento.


I recapiti finalizzati dal dr. Carlo Pedemonte a tale scopo sono i seguenti:

Indirizzo: Avvocati Marino Studio Legale Associato, Via Br. Liguria, 1/14

Fax 010 / 591260

Email: info@marinostudiolegale.it

Dr. Carlo Pedemonte



Per accettazione della domiciliazione

Avv. Vincenzo Marino



VISTO L'ATTO DI CONTESTAZIONE 09/04/09 N. 75487, IL DR. CARLO PEDEMONTE SVOLGE A MIO TRAMITE LE SEGUENTI DEDUZIONI.

I) PRELIMINARMENTE

Lo scrivente chiede un termine per esaminare il documento allegato 11 all'atto di incolpazione (all.1). Esso è scritto in calligrafia assolutamente illeggibile, e chiede preventivamente che gli sia fornito dattiloscritto, o comunque in una versione leggibile. Trattasi di uno dei documenti su cui si fonda l'accusa, e quindi – prioritariamente all'inizio di ogni atto della procedura, e con riserva di integrare la presente difesa dopo che detto atto sarà stato *tradotto* in una scrittura leggibile -- si chiede che la difesa dell'incolpato sia posta in condizione di conoscerne l'esatto contenuto, e che tale contenuto venga dattiloscritto.

Lo scrivente chiede fin d'ora altresì un termine per integrare le difese. Non si tratta, come la Commissione certo sa, di un soggetto che viene accusato di mancanze effettive (peculato, concussione, corruzione, illeciti di qualsiasi genere), ma di un processo nel quale l'<accusato> (la ASL, come *incarnata* dai suoi vertici) trasforma l'<accusatore> in incolpato, e questo involge delicate questioni in diritto, sulle quali necessitano specifiche puntualizzazioni, alla luce di quanto il dr. Pedemonte oggi deduce e produce, laddove denegatamente superate le eccezioni pregiudiziali

nel seguito svolte. Quindi, una volta lette da parte della Commissione queste note e i documenti che l'accompagnano, il dr. Pedemonte chiede di poter dare ogni opportuna spiegazione sui punti in ordine ai quali la Commissione vorrà dei chiarimenti.

II) ECCEZIONI PREGIUDIZIALI

1) **Nullità del procedimento disciplinare.** Salve ulteriori e diverse eccezioni, il dr. Pedemonte, con nota prot. n. 14357775 del 09/03/2009 (all. 2), ha chiesto di accedere a numerose deliberazioni che riguardano affidi a Datasiel. Dette delibere erano essenziali ai fini della difesa in questa sede. Era fondamentale per il dr. Pedemonte accedere ai fini della difesa, in quanto la congruità dei costi tra lo speso e il fornito, ed ancora di più la illegalità della procedura seguita, è uno degli elementi fondanti della difesa del dr. Pedemonte. Non metterlo in possesso di questi dati significa impedirgli di difendersi. Ciò rende nullo il presente procedimento.

2) **Ancora nullità del procedimento disciplinare.**

La seconda accusa è di aver usato, nella nota prot. 27235 del 06/02/09 (all. 3), termini inappropriati verso il direttore amministrativo, e segnatamente la parola *sotterfugi*. Essa riguarda, come meglio si vedrà nel prosieguo, la circostanza di aver cercato di indurre il dr. Pedemonte a realizzare delibere di affido a Datasiel, affermando ripetutamente che l'*imput* giunto dalla Commissione Europea era che la procedura di infrazione, riguardante fatti risalenti al 1999, sarebbe stata evitata applicando oggi la legge regionale 42/06, e quindi <consegnando> tutto il sistema informatico della ASL 3 a Datasiel. Il dr. Pedemonte ha risposto mettendo in dubbio che la Commissione Europea abbia potuto affermare qualcosa del genere, e, in data 12 marzo 2009, con nota prot. 52495 (all. 4), ha domandato alla ASL 3 accesso agli atti ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, art. 22 e seguenti, richiedendo copia autentica di ciascun documento con il quale la Commissione Europea avrebbe dichiarato l'obbligo, per la ASL 3 Genovese, di ottemperare alle procedure previste dalla LR 42/2006. Anche in questo caso, ne è seguito il silenzio assoluto. Anche tale diniego di fornire questi atti al dr. Pedemonte determina la nullità del procedimento disciplinare, in quanto al dr. Pedemonte è stato impedito di verificare se esistono davvero tali comunicazioni da parte della Commissione, e quindi di verificare la correttezza di quanto affermato dal DA, ed anche questo condiziona e limita in modo inammissibile il suo diritto di difesa. Dal che un ulteriore profilo di nullità.

3) **Ancora nullità del procedimento disciplinare.**

La deliberazione ASL 3 n. 1413 del 12/12/2008 (all. 5) si apre con l'inciso "*Rilevato che questa Azienda è stata richiamata dalla Commissione Europea all'applicazione della normativa vigente nella Regione Liguria....*"

E' chiaro che un documento così importante, come questa supposta intimazione della CE, avrebbe dovuto essere allegato agli atti (la mancanza è una omissione talmente grave, da dubitare della sua esistenza). Questa premessa è infatti la giustificazione per poter affermare nella stessa delibera l'esistenza di atti ostruzionistici da parte del dr. Pedemonte, che è poi anche l'accusa principale che gli viene mossa nell'atto di incolpazione.

La mancanza di questo documento rende quindi nullo l'atto di incolpazione, poiché manca un elemento fondamentale sul quale al dr. Pedemonte viene in sostanza negata la possibilità di difendersi. Infatti, mancando questo elemento, cade l'impalcato su cui l'accusa si fonda, e cioè che va applicata dal dr. Pedemonte la legge 42/06.

4) Ancora nullità del procedimento disciplinare.

Sempre nella deliberazione ASL 3 n. 1413 del 12/12/2008 (all. 5), si fa menzione di *pretese difficoltà provocate dal dr. Pedemonte* che risulterebbero da “*relazioni dei Dirigenti ASL 3 agli atti*”. Anche in questo caso, il dr. Pedemonte, sempre in data 12 marzo 2009, con nota prot. 52519 (all. 6), ha avanzato alla ASL 3 accesso agli atti ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, Art. 22 e seguenti, richiedendo copia autentica di ciascuno di tali documenti, e nessun esito la richiesta ha avuto. Anche questo diniego è determinante, ai fini della nullità del procedimento, poiché il dr. Pedemonte è stato privato della possibilità di verificare di cosa lo si accusasse.

5) Ancora nullità del procedimento disciplinare.

Nella nota 06/02/09 prot. n. 27235 (all. 3 citato) il dr. Pedemonte, in risposta alla nota del DA 28/01/09 prot. 19235 (all. 7), ha chiesto che fosse dettagliato per iscritto l'elenco dei ritardi e degli aggravii che asseritamente il dr. Pedemonte stesso avrebbe causato. Questa nota è rimasta senza risposta, ed anche l'atto di incolpazione è viziato da questa completa omissione, e quindi da genericità, nessuno avendo descritto in cosa si concreterebbero gli assunti danni che il dr. Pedemonte avrebbe causato all'ente pubblico. Dal che un ulteriore vizio di nullità per genericità, dovendosi in una procedura di simile delicatezza contestare con precisione le manchevolezze e i loro effetti, per comprendere su cosa si fonderebbero le accuse della ASL, e quindi consentire una difesa compiuta.

6) Ancora nullità del procedimento disciplinare.

Se l'accusa è quella di aver potuto ad oggi “*unificare solamente i moduli Bilancio e Personale*”, e non altro, contenuta a pag. 4 dell'atto di incolpazione, comunque permane il vizio di nullità in capo alla procedura disciplinare. Infatti, detto atto trova fonte come detto nella delibera DG 12/12/2008 n. 1413, con la quale il dr. Pedemonte è stato esautorato dall'incarico di affidare contratti a Datasiel,

il cui terz'ultimo cpv così sancisce: "Valutato inoltre come l'assenza dei contratti e l'atteggiamento negativo ed ostruzionistico del dr. Carlo Pedemonte hanno già provocato e stanno ulteriormente provocando gravi ritardi nel processo di integrazione dell'ex AO Villa Scassi nella ASL 3, in quanto ad oggi si è riusciti ad unificare solamente i moduli Bilancio e Personale, e ciò non senza problematiche, come da relazioni dei Dirigenti ASL 3 agli atti".

Ebbene, come già detto, il dr. Pedemonte ha chiesto di conoscere suddette relazioni attraverso accesso agli atti. Ciò gli è stato negato, con un rifiuto, silenzioso o espresso, anche relativamente ad altre istanze, troppe volte opposto al dr. Pedemonte per non indurre a sospetto.

L'inciso di cui sopra *sparisce* nel capoverso 3 di pag. 4 dell'atto di contestazione. Ma non è attraverso questa *sparizione* che si sana la evidente nullità della contestazione, e quindi della procedura. E' evidente infatti che il dr. Pedemonte, onde potersi difendere dall'accusa, che è poi manifestamente l'unica accusa reale (quella di non essersi prestato al trasferimento gratuito a Datasiel di un *know how* acquisito dall'ente pubblico in 19 anni di costante applicazione), avrebbe dovuto accedere a queste relazioni, dato che costituiscono la fonte dell'accusa. L'impossibilità di conoscere questi atti si ripercuote in modo insanabile sul diritto di difesa, dal che deriva una volta di più il vizio di nullità della contestazione e di tutta la procedura.

7) Ancora nullità del procedimento disciplinare per tardività.

Fin dalla riunione del 15/04/08, di cui al verbale (all. 8), appariva evidente che il dr. Pedemonte avrebbe resistito con ogni mezzo all'affidamento a Datasiel, in quanto contrastante con l'interesse pubblico al buon andamento dell'amministrazione, attraverso un enorme risparmio di costi, al punto che nella stessa riunione il dr. Cosenza chiese che il dr. Pedemonte venisse *allontanato* dal sistema.

Un procedimento realizzato un anno dopo è manifestamente tardivo.

Se ciò che faceva il dr. Pedemonte era illegale, era illegale immediatamente, e quindi egli andava sottoposto in allora a procedimento disciplinare e ad eventuale sanzione..

8) Ancora nullità del procedimento disciplinare perché la contestazione contiene già a pag. 8 delle deduzioni di asserita colpevolezza del dr. Pedemonte, prima di aver ascoltato il dr. Pedemonte a sua difesa.

L'atto di incolpazione, a pag. 8, contiene delle GRAVI affermazioni, per cui il dr. Pedemonte avrebbe tenuto una condotta censurabile, a fronte di fatti definiti come *documentati*, e che è *inaccettabile* che il pubblico dipendente non dia corso all'applicazione di norme contenute in leggi e regolamenti, e che quanto fatto dal dr. Pedemonte integra una violazione degli obblighi di fedeltà e diligenza.

Vedremo che queste accuse si rivelano pretestuose, prima ancora che infondate. Ma in sede pregiudiziale si rileva che l'organo disciplinare non può certo permettersi simili affermazioni, che viziano *in nuce* la procedura, poiché la Commissione può permettersi siffatte valutazioni all'atto della definizione del procedimento stesso, dopo aver sentito a sua difesa l'incolpato, e non all'atto del suo incardinamento. Il giudizio di colpevolezza *ex ante* rende manifestamente nulla l'intera procedura.

9) **Pregiudizialità penale**

Laddove il Collegio non accogliesse le eccezioni di cui sopra, **il presente giudizio deve essere sospeso, in attesa delle determinazioni della magistratura penale.**

Il dr. Pedemonte ha presentato esposti penali ed erariali (all. 9).

Se la Magistratura riconosce in quanto denunciato dal dr. Pedemonte degli elementi di responsabilità, allora è evidente che il dr. Pedemonte, non è responsabile di nulla, va anzi premiato per aver agito a difesa del risparmio dei soldi pubblici e dell'Azienda. Quindi, la sospensione del procedimento disciplinare è sotto questo profilo indispensabile, essendo giuridicamente aberrante che il potenziale colpevole <si liberi> dell'accusatore, prima di un accertamento sulla sua colpevolezza o sulla sua innocenza.

Ma le stesse identiche motivazioni valgono specularmente con riferimento alla posizione del dr. Pedemonte.

Infatti, quanto contestato al dr. Pedemonte nel procedimento disciplinare integra in pieno l'omissione di atti di ufficio, che allora la Magistratura deve riconoscere e perseguire.

Quale che sia l'opzione prescelta, prima della pronuncia del Collegio, occorre quindi che abbiano esito gli accertamenti della Magistratura penale.

Se la ASL ha evitato la denuncia contro il dr. Pedemonte consapevolmente o meno, è irrilevante. Certo è che la ASL non può utilizzare la circostanza della mancata segnalazione all'AG, al fine di sottoporre il dr. Pedemonte a giudizio disciplinare, sottraendo la questione al pregiudiziale giudizio penale.

Ferme tutte le eccezioni di cui sopra, il dr. Pedemonte provvede a difendersi, per quanto possibile alla luce delle eccezioni di nullità sopra prospettate, nel merito, senza che ciò possa in alcun modo costituire sanatoria dei vizi dedotti.

III) ANCORA PREGIUDIZIALMENTE: NATURA RITORSIVA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Questa eccezione <viene da sé>, alla luce di quanto precede.

Appare evidente che l'intento del DG, di licenziare il dr. Pedemonte, è ritorsivo.

Si tratta di colpire il dr. Pedemonte perché ha <scoperchiato una pentola>, le cui esalazioni possono cambiare il volto della sanità ligure.

Basti pensare che una delle situazioni denunciate dal dr. Pedemonte, è che in data 15 dicembre 2006 il DG della ASL 3 (che non è quello attuale, a dimostrazione che il dr. Pedemonte non ne fa certo una questione personale, ma di sistema), ha deliberato oltre 33 milioni di euro a favore di Datasiel per il funzionamento del CUP (Centro di prenotazione delle visite), dando per approvata la legge 42 in data 12 dicembre. Invece, la legge è stata promulgata il 18 dicembre, pubblicata il 28, ed entrata in vigore il 29 dicembre. TUTTI POSSONO TRARRE LE CONSEGUENZE: LA PROMULGAZIONE DELLA LEGGE E' IL MECCANO FORMALE DI UN PIANO DI <INCANALAMENTO> DI SOLDI PUBBLICI PREORDINATO, VIGENTE GIA' DA TEMPO ALL'ATTO DELL'APPROVAZIONE DELLA LEGGE.

E' chiaro che l'attuale DG non si muove per "vendicare" un *torto* fatto con la denuncia dal dr. Pedemonte a lei personalmente. Anzi: magari il DG attuale stima. il dr. Pedemonte per ciò che fa. Specularmente, il dr. Pedemonte non ha niente di personale – come appena detto – contro il DG, né contro altri, ma contro un sistema di inutili sprechi.

Nel 2006, il DG di ASL 3 era, come visto, un'altra persona. Ma, all'evidenza, l'attuale DG <si muove> nell'ambito di quel <sistema> cui ha fatto riferimento il dr. Cosenza nella riunione del 15 aprile 2008, quando ha appunto affermato che il dr. Pedemonte doveva essere "*allontanato dal sistema*". Appunto, nel solco di quel <sistema>, l'attuale DG viene chiamata – o si sente obbligata – ad allontanare, espellere, eliminare il dr. Pedemonte da quel sistema, come un anno prima i partecipanti a quella riunione si erano riproposti di fare. Si noti: a quella riunione non partecipò direttamente l'attuale DG della ASL 3, ma vi partecipò l'attuale DA della ASL 3, il quale – *per combinazione* – da un lato asserendo l'emissione di certi *ordini* nei confronti del dr. Pedemonte, dall'altro risentendosi della parola "*sotterfugi*" ha creato il *casus belli*, ha cioè realizzato le condizioni per dare corso al procedimento disciplinare. Magari - come detto - l'attuale DG stima, nel profondo, il dr. Pedemonte; magari sa che meriterebbe il suo posto, e glielo cederebbe. Magari anche il DA pensa le medesime cose. Anzi, il DA ha ripetutamente affermato di essere d'accordo con il dr. Pedemonte come cittadino, e che la battaglia del dr. Pedemonte è una battaglia giusta. Lo ha detto dinanzi a testimoni

Ma tutto questo ovviamente passa in secondo piano, perché questi soggetti devono obbedire al desiderio del <systema>, che – è stato detto un anno fa – è appunto l'*allontanamento* di Pedemonte dal sistema. Si tratta all'evidenza di una procedura disciplinare – e di un licenziamento, se in assurda ipotesi attuato – nulli perché ritorsivi.

Qualunque sia il pensiero di chi pretende di giudicare senza titolo il dr. Pedemonte, vi sono due dati incontrovertibili:

- il dr. Pedemonte ha obbedito e obbedisce a delle leggi dello Stato, che impediscono l'affidamento a Datasiel. Se tutti gli altri dirigenti della ASL 3, e della Sanità ligure, intendono obbedire ed obbediscono alla legge 42, comunque non possono impedire al dr. Pedemonte di obbedire alle leggi dello Stato, che sono in vigore (a differenza, come vedremo, della legge regionale 42/06).

- il dr. Pedemonte si batte contro le manifeste distorsioni di questo sistema, che lo vuole espellere.

Si guardi uno dei punti sui quali invano ed inutilmente il <systema> ha cercato di attaccare Pedemonte, e cioè l'affidamento degli appalti prima del 2006 a MARP. Il dr. Pedemonte ha documentato che gli affidamenti a MARP sono avvenuti mediante accordo industriale, nelle forme previste dalla legge, e che la Regione ha elogiato per iscritto tali scelte, dichiarando: l'alto valore tecnico e scientifico del progetto; i suoi costi congrui; l'alta qualità del servizio erogato, l'elevato risparmio, l'alta portabilità, la congruità del cofinanziamento Millennium, poi divenuta MARP (v. delibera regionale n. 292/2001 all. 10). Anche la ASL 4 ha agito come il dr. Pedemonte, attraverso affidamenti a Millennium/MARP della materiale realizzazione delle procedure dal SIA di Villa Scassi, progettate dal dr. Pedemonte e dal suo staff. La dirigenza, anche informatica, della ASL 4 non se l'è sentita di assumere le posizioni coraggiose del dr. Pedemonte, ed ha accettato di trasferire l'appalto a Datasiel. Il risultato? Datasiel non è minimamente in grado non si dice di realizzare, ma neppure di proseguire l'attuazione di quanto in essere. Ebbene, Datasiel ha riappaltato o subappaltato a MARP quanto già prima le era appaltato, applicandovi un ricarico del 4%. E poi si vuole accusare il dr. Pedemonte!!!! Senza commento.

Comunque la si pensi, è all'evidenza un bene per la cittadinanza che esista un dirigente come il dr. Pedemonte. A fronte di simili dati incontrovertibili, che attestano da un lato il coraggio delle proprie azioni, dall'altro la supina e passiva accettazione che l'interesse pubblico venga travolto, calpestato e violentato, è inconcepibile prima che illegittimo che il dr. Pedemonte, l'unico che ha tutelato l'interesse pubblico al corretto funzionamento della sanità, mediante realizzazioni tecnologiche a marchio registrato prima, e mediante denunce sugli sprechi e gli sperperi poi, sia sul banco degli imputati.

Questa procedura è quindi manifestamente ritorsiva, e dunque nulla, nullo essendo per l'effetto qualsiasi provvedimento venga preso nei confronti del dr. Pedemonte.

La <difesa> della ASL 3 – le parti si invertono..... – è che gli amministratori della stessa avrebbero le <mani legate> a fronte della vigenza della legge regionale 42/06. Il dr. Pedemonte ha ampiamente dibattuto la questione, e dimostrato che quanto preteso non ha giuridico fondamento. Si veda la lettera dello scrivente legale all. **11**. Si veda la nota prot. 14358535 del 09/03/2009 inoltrata al DG e al responsabile dell'UO Affari legali all. **12**, ed ancora il documento difensivo all. **13**.

Ma, attenzione: non è il dr. Pedemonte che fa giustizia della legge 42. E' la Corte costituzionale: varie Regioni, in situazione speculare a quella della legge 42, consce della incompatibilità tra la propria legge, corrispondente alla legge 42, e la legge Bersani, hanno adito la Corte costituzionale, la quale con sentenza **01/08/2008 n. 326** ha respinto le eccezioni di incostituzionalità dell'art. 13 d.l. 223/06, convertito in l. 248/06. Le motivazioni della Corte sono le stesse motivazioni che ha precedentemente fatto valere, e fa a maggior ragione valere oggi, il dr. Pedemonte per sostenere il suo obbligo, e l'obbligo di tutti gli amministratori liguri interessati dalla legge 42, di applicare indefettibilmente la legge dello Stato, come la Corte impone.

Ma anche a voler in denegatissima ipotesi sostenere il contrario, è un orrido giuridico che un dipendente venga processato dall'ente suo datore, per aver preteso di applicare e applicato le leggi dello Stato, cui ha giurato fedeltà all'atto di essere assunto.

Ma è ugualmente illegittimo e contrario agli interessi della P.A. che l'ente non trovi modo, dinanzi al contrasto tra legge dello Stato e legge regionale, di prendere spunto da tale contrasto ed abbattere i costi del 90%, come l'estensione all'intera ASL 3 delle procedure in atto nell'Ospedale Villa Scassi consentirebbe di ottenere. Si noti: il dr. Pedemonte, dinanzi agli articoli di giornale che hanno riportato la situazione di grande difficoltà denunciata dal DG della ASL 3 (articolo Repubblica all. **14**), le ha scritto (all. **15**) evidenziandole che i milioni di ammanco potrebbero essere recuperati già soltanto agendo sull'informatica. Il DG **non ha affatto detto che non è vero.** Ha solo detto, come da articoli di giornale che si producono attestano (all. **16**): *“Noi non possiamo far altro che ottemperare alla legge regionale”* (nell'articolo si dice che - a differenza del dr. Pedemonte, ci si permette di aggiungere - il DG ha *allargato le braccia*. E perché mai, atteso il suo contrasto con quella statale? L'ottica e la logica che sta alla fonte del processo a Pedemonte va quindi capovolta: per quale motivo l'ente, e quindi il suo DG non deve applicare la legge dello

Stato, se questo porta a risultati più favorevoli, in termini di costi e di qualità del servizio erogato ai cittadini?

Si ripete, in un ambito ancora più inquietante, poiché involge scelte strategiche di derivazione politica, il caso De Angelis/FFSS. Invece di premiare il dirigente che denuncia disfunzioni, rischi e sprechi, si cerca di licenziarlo. Anche in questo caso, la ritorsività del licenziamento è sotto gli occhi di tutti, e non può non essere dichiarata.

IV) ULTERIORE PRELIMINARE PROFILO DI ILLEGITTIMITA'

Si contesta la legittimità dell'atto di incolpazione disciplinare, in quanto la pretesa di applicazione della sanzione del licenziamento è fondata sulla rottura del rapporto fiduciario. L'asserita natura fiduciaria del rapporto che lega il personale dirigenziale alla datore pubblico non esiste, in quanto a differenza del settore privato la pubblica amministrazione non ha facoltà di scegliere liberamente il personale dirigenziale poiché per esso vige la regola del concorso sancita dall'art. 97 Cost.. Quindi, per l'erronea impostazione della contestazione, non può comunque giungersi al licenziamento. Il dr. Pedemonte non risponde fiduciarmente al D.G., o al D.A. che ne vogliono l'allontanamento in quanto non è da loro più ben visto, ma solo all'interesse pubblico e allo Stato, che ha difeso e difende strenuamente, contro ogni tentativo di cattiva amministrazione.

.....

Le deduzioni di cui sopra AZZERANO il presente procedimento disciplinare, CHE DEVE CONCLUDERSI NON CON IL LICENZIAMENTO DEL DR. PEDEMONTE, MA CON IL PLAUSO PER IL DR. PEDEMONTE. Solo per doveroso scrupolo defensionale, la difesa del dr. Pedemonte scende nel merito delle contestazioni svolte.

V) PRIMA CONTESTAZIONE

Mancato adempimento a quanto previsto dalla legge 42. Mancato adempimento alle direttive del direttore amministrativo.

1) **Inammissibilità dell'addebito, e comunque nullità dell'addebito.**

Giova innanzitutto evidenziare che i due capi dell'accusa concretano la stessa <cosa>, poiché la pretesa del DA è di applicare la legge 42, e quindi di <consegnare> l'informatica della ASL 3 a Datasiel.

Acclarato questo, la prima eccezione è che la contestazione è inammissibile.

Nell'atto di incolpazione si legge: *“La giustificazioni addotte con nota del 09/02/09 (all. 23) non venivano accolte dalla Direzione Amministrativa, in quanto inadeguate sia sotto il profilo dei riferimenti tecnici che procedurali”*.

L'atto di incolpazione trova fonte nell'atto di deferimento del DG, di analogo tenore.

Senonchè, nella citata nota all. 3, già peraltro agli atti del procedimento, in quanto allegata alla contestazione, si vede che il dr. Pedemonte ha dato su ogni punto risposte sistematiche, precise, puntuali, demolendo – nel vero senso della parola – le contestazioni del DA.

Il DG, a fronte di tali deduzioni del dr. Pedemonte, avrebbe avuto due possibilità:

- o fare riferimento ad altri atti, del DA o di altro ufficio, che contrastano e smentiscono le deduzioni del dr. Pedemonte
- o svolgere delle deduzioni proprie, a confutazione di quanto il dr. Pedemonte ha puntualmente risposto.

Viceversa, il DG, e *per trascinamento* la Commissione, non procedono né in un senso, né nell'altro. Non vi alcun atto che abbia, successivamente al 09/02/09 smentito quello che il dr. Pedemonte ha detto e documentato.

La contestazione disciplinare si è limitata a dire che le giustificazioni addotte era inadeguate. Si è già detto e si ribadisce che ciò concreta una palese e manifesta nullità. Ma, fermo questo, onde consentire al dr. Pedemonte di difendersi, avrebbe dovuto indicare perché quelle giustificazioni erano inadeguate. Un addebito del tutto generico, come quello di inadeguatezza, senza alcuna specificazione sul perché di tale inadeguatezza, rende inammissibile e comunque nulla la contestazione.

Il dr. Pedemonte ha documentato la falsità di quanto contestato dal DA. Si pensi alla contestazione relativa al server: il DA afferma che: 1) il server è sprovvisto di manutenzione; 2) nei dati trasmessi dal dr. Pedemonte non è stato segnalato. Al contrario, il contratto già all'epoca esistente scade il 31/12/2010, e ciò era stato indicato per iscritto nella nota prot. 228037 del 21/11/2008 (all. 17), indirizzata al DA. La stessa cosa vale anche per le altre contestazioni.

Quali iniziative prenderà la Commissione Disciplinare per mettere rimedio a queste affermazioni del DA, e del DG, secondo cui le deduzioni del dr. Pedemonte, vere e provate per tabulas, sono inadeguate? AVRA' IL CORAGGIO DI DARE ATTO NEL SUO PARERE CHE NEI CONFRONTI DEL DR. PEDEMONTE E' STATA ATTUATA UNA PERSECUZIONE – NON C'E' ALTRO TERMINE – SOL PERCHE' HA CERCATO E CERCA DI ESTENDERE ALLE ALTRE BRANCHE AZIENDALI CIO' CHE FUNZIONA, IMPEDIRE SPRECHI, DENUNCIARE MANIFESTI DANNI ERARIALI?

2) Infondatezza/inesistenza dell'addebito. Pretesa di sanzione per una asserita mancanza espunta dalla contestazione

Ma andiamo a vedere come l'accusa al dr. Pedemonte si manifesta. Il dr. Pedemonte, nella parte generale, è accusato di *sabotare* la legge 42. La ragione per la quale è sotto processo disciplinare è questa. E' un dirigente che ha sempre avuto la retribuzione di risultato massima – anche nel 2008 dopo l'accorpamento !!! – e nel 2006 ha ricevuto la conferma dell'incarico di responsabile di struttura complessa, con il riconoscimento esplicito del raggiungimento di tutti gli obiettivi assegnati (all. 18).

Oltre a ciò, gode della stima assoluta di tutti nell'ambito aziendale: il *curriculum* che si produce, che consta dell'elenco dei capitoli, con pubblicazioni su riviste internazionali, docenze a corsi di livello universitario, partecipazioni come relatore a congressi scientifici anche internazionali (all. 19), è inavvicinabile per qualsiasi altro dirigente del suo livello di inquadramento.

Nella nota 28/01/09 n. 19235 si muovono al dr. Pedemonte cinque accuse. Ebbene, l'accusa che interferisce direttamente con la posizione di Datasiel è quella di cui al punto 3.

Con la nota del 06/02/09 prot. 27235, il dr. Pedemonte ha <cantato l'Aida> al DA. A tal punto che l'accusa NON COMPARE NELL'ATTO DI INCOLPAZIONE.

A fine pag. 3 si contesta al dr. Pedemonte che questi afferma, peraltro per iscritto in una sua circostanziata nota (all. 20), che i costi correnti, attualmente sostenuti in favore di Datasiel, potrebbero essere ridotti del 90%, estromettendo Datasiel, estendendo le procedure in atto a Villa Scassi all'intera ASL 3.

Ma l'accusa concreta (punto 3 della nota 28/01/09 n. 19235, all. 7 citato) era che il dr. Pedemonte non aveva fornito le informazioni necessarie per consentire a Datasiel per impossessarsi dei sistemi informatici di Villa Scassi.

QUESTA ACCUSA NON E' PRESENTE NELL'ATTO DI INCOLPAZIONE !!!

Per un fatto semplicissimo. L'oggetto che si chiedeva al dr. Pedemonte non esiste, in quella forma ("moduli" con scadenza contrattuale al 31/12/08). Il DG e il DA partono dal presupposto che l'ente dipenda dalle ditte con le quali ha in corso contratti di fornitura e di manutenzione. A Villa Scassi non è così. Non sono i fornitori a tenere <in pugno> l'azienda sanitaria, ma il contrario. L'azienda è in linea di principio in grado di svolgere autonomamente tutte le attività informatiche che nella prassi vengono affidate a ditte esterne. Se non lo fa, è per ragioni di quantità, rispetto alla pochezza numerica del personale, che – grazie al suo addestratore – è in grado di svolgere in autonomia le sue funzioni.

E' la ragione per la quale i costi sono ridottissimi, e il risparmio rispetto ai costi di Datasiel è nell'ordine del 90%, con una punta del 99% nel caso del CUP. Ma, attenzione: non è che Datasiel

per dieci volte tanto fornisca lo stesso servizio. Datasiel non conosce neppure l'ABC dell'informatica sanitaria rispetto all'avanguardia in cui si colloca Villa Scassi. Sarebbe come chiedere di far volare un'astronave a chi non conosce altro mezzo di trasporto che il cavallo. Prova ne è che nel caso dell'altra Azienda di alto livello informatico, la ASL 4, che ha soggiaciuto al *diktat* in favore di Datasiel, questa – come già detto – non è stata ovviamente in grado di gestire quei processi informatici: ha lasciato tutto come stava, applicando un ricarico di costo (si è già chiesto di ottenere la testimonianza dei soggetti interessati sul punto): in altre parole, riceve denaro per non fare nulla, e, come se non bastasse, risulta titolare di gestioni e procedure che neppure sa cosa significhino!

A fronte delle spiegazioni ricevute, l'Azienda ha evitato di inserire tra le contestazioni da cui oggi il dr. Pedemonte deve difendersi quella di cui al punto 3.

EBBENE: COME SI PUO' PERSEGUIRE (ma il termine giusto è *perseguire*) IL DR. PEDEMONTE PER UN'ACCUSA CHE NON E' ELEVATA NELLA CONTESTAZIONE DISCIPLINARE?

Abbia bene a mente la Commissione questa circostanza. E' chiamata a sancire l'*eliminazione* del dr. Pedemonte, per non aver consentito a Datasiel di impossessarsi del sistema informatico esistente, **MA IL RELATIVO CAPO D'IMPUTAZIONE E' STATO ESPUNTO DALLE ACCUSE!!**

3) Ancora infondatezza dell'addebito.

La considerazione di cui sopra, anche a prescindere da ogni altra considerazione, è di per sé sufficiente a portare al proscioglimento del dr. Pedemonte, il quale comunque tiene a ribadire le ragioni per le quali la sua posizione è legittima, corretta, inattaccabile, e MERITORIA.

Per brevità, si rimanda a tutti gli atti nei quali il dr. Pedemonte e il suo difensore hanno affrontato la questione, atti qui prodotti *sub* 3 – 11 – 15 – 17 – 20, e il cui contenuto è qui da intendersi per integralmente ritrascritto .

4) Ancora infondatezza dell'addebito. Sovversione degli art. 97 e 98 cost.

Perfino se la legge 42 fosse ancora “in vita” ed applicabile, comunque non vi è chi non veda che questa applicazione si risolve in una vera e propria sovversione a danno della Pubblica Amministrazione,: la ASL - che per far ciò disapplica la legge dello Stato - finge di non avere una cosa che ha già, e pretende di spendere milioni per comprarla: inoltre, i dodici milioni di euro spesi annualmente finiscono nel nulla, sono spesi per il nulla.

La ASL 3 (per il fatto di avere inglobato Villa Scassi) possiede – si tratterebbe solo di estenderlo agli altri comparti della ASL 3, e quindi a tutte le ASL liguri – un sistema informatico di assoluta avanguardia.

Come conosciuto, e se non fosse conosciuto dalla Commissione va appurato (si chiede che venga ascoltato

), vi è un completo sistema informativo sanitario, in cui ogni procedura è integrata con ogni altra in modo nativo, e il tutto è di proprietà della ASL 3, come lo fu dell'AO Villa Scassi, compresi i relativi codici sorgente. Il relativo marchio è stato registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (all. 21).

Il dr. Pedemonte non lo ha registrato per sé, bensì per l'ente pubblico suo datore.

Ebbene, il tentativo che si perpetra è quello di consentire ad un soggetto privato, che oggi è di proprietà della Regione, ma domattina potrebbe essere di proprietà di altro soggetto privato, di impossessarsi dei diritti su questo sistema, cancellando i vantaggi che derivano alla struttura pubblica dal possesso di prodotti *a marchio registrato*. Ma non basta. Invece di dire, da parte dell'ente pubblico al soggetto privato: *“Vuoi il sistema d'avanguardia a marchio depositato? Pagalo 120 milioni di euro”*, questo privato - che vorrebbe mettere le mani su questo sistema a costo zero - ha esso ricevuto invece una tal somma nel giro di alcuni anni (dal 2003, tranne le spese del CUP, che partono dal 2000), senza realizzare nulla (è notorio che non vi è nulla di informatizzato negli ospedali della ASL 3)!!

E' inconcepibile!! Chiunque leggesse queste note rimarrebbe allibito!! Anzi, rimarrebbe allibito due volte: per il fatto appena descritto in sé, e per il fatto che la persona, la quale cerca – caso unico in tutto il sistema sanitario regionale – di opporsi a questo scempio, non sta per ricevere un premio per questo, ma viene processato, con l'intento per nulla celato di *eliminare la sua presenza <scomoda>!!*

Anche vigente la legge 42, nessuna norma, nessuna delibera – e ci mancherebbe – può obbligare il dr. Pedemonte, o qualsiasi altro dirigente pubblico, a “proporre” atti che determinino un simile sciagurato effetto per le casse della ASL 3 e per il sistema sanitario aziendale in sé. A tacere degli obblighi che derivano dalla vigenza (pacifica, a differenza che per la legge regionale) di leggi dello Stato che obbligano il dr. Pedemonte a comportarsi come si comporta, a beneficio della comunità, secondo il giuramento prestato.

La situazione che questo scempio ha portato è sotto gli occhi di tutti. Sui giornali sono comparse notizie inerenti gravi difficoltà economiche. Il dr. Pedemonte ha, come visto, inviato alla DG una nota, prot. 227584 del 21/11/2009, nella quale ha, da un lato, indicato il modo di risparmiare dieci milioni di euro all'anno, dall'altro ha spiegato come informatizzare in modo compiuto, completo ed

efficiente la ASL 3, che utilizza tuttora nei suoi ospedali, salvo Villa Scassi, <carta e penna>. Nessuna risposta.

5) **Ancora infondatezza dell'addebito. Chi tutela effettivamente l'interesse pubblico.**

Da che parte stia la tutela dell'interesse pubblico è denotato dalla procedura per l'acquisizione del Sistema Storage CX 340. Datasiel espletò la procedura, attivata a seguito di deliberazione n. 399 del 10 giugno 2008 (all. 22) del direttore Generale dell'AO Villa Scassi, alla quale il dr. Pedemonte diede ovviamente parere negativo relativamente alla decisione che fosse espletata con la mediazione di Datasiel con nota prot 18/SIA del 19 marzo 2008 (all. 23), poichè si sarebbe tradotta soltanto in un intralcio unito ad un ingiustificabile aumento di spesa.

Acquisita la fornitura nonostante il parere contrario del dr. Pedemonte, Datasiel la sospese. Nelle pieghe apparentemente poco comprensibili del linguaggio in cui è scritta la nota all. 14 alla contestazione disciplinare, c'è scritto esattamente questo: che Datasiel si arrogava il diritto di non fornire quanto stabilito dalla deliberazione del direttore generale!

La spiegazione è facilmente comprensibile: Datasiel ha cercato di assestare un colpo mortale al sistema informatico organizzato dal dr. Pedemonte. Non essendo in grado di "piegare" il dr. Pedemonte alla consegna del sistema informatico dell'Ospedale Villa Scassi, ha tentato di **sabotarlo**, impedendo che all'Ospedale giungessero gli strumenti quantitativi, cioè i dischi di memoria, attraverso i quali proseguire l'archiviazione informatica dei dati. Insomma, non potendo impossessarsi dell'astronave, ha cercato di farla precipitare con un deliberato atto di sabotaggio, incurante della salute pubblica, oltre che del pubblico interesse. **Ciò esclusivamente per non rinunciare ai propri interessi privati.** Qui emerge in tutta la sua chiarezza il quadro negativo che la legge 42 realizza. Al privato (perché Datasiel, anche se interamente posseduta dalla Regione, è un soggetto privato, che segue regole di mercato totalmente indifferenti all'interesse della collettività) interessava sabotare il dr. Pedemonte, e lo ha fatto, **proponendo al DA di agire in tal senso ed ottenendone l'assenso scritto** (DUE NOTE DIVERSE, IDENTICO PROTOCOLLO!!!). Non è dato sapere se questi abbia avuto coscienza di cosa poteva provocare: sta di fatto che il DA ha prestato la sua firma ad un piano destinato a violare l'interesse pubblico, pur di realizzare un interesse squisitamente privato.

Fortunatamente, colui il quale tutela e presiede l'interesse pubblico, il dirigente dr. Pedemonte, con l'aiuto determinante del produttore - che, vista l'emergenza nella quale l'ospedale si trovava, ANTICIPAVA DI PROPRIA INIZIATIVA LA CONSEGNA DELLA MERCE - ha evitato che l'ospedale, già da anni completamente digitalizzato, fosse costretto a tornare ad utilizzare pellicole radiografiche in luogo dei sistemi totalmente informatizzati che possedeva.

E' una <fotografia> che più chiara non potrebbe essere sulla *collocazione* dell'interesse pubblico e dell'interesse privato, della ragione e del torto, in questa vicenda. Vicenda triste, perché ancora una volta i cittadini vedono violati i loro interessi. Vicenda splendida, perché consente ai cittadini di apprezzare che vi sono ancora dirigenti i quali, per uno stipendio appena decente, si battono a rischio del proprio posto di lavoro perché quegli interessi non vengano calpestati. Non a caso la cittadinanza ha risposto - nonostante il problema possa apparire secondario rispetto a vicende con maggiore *battage* pubblicitario – con la raccolta di oltre milleduecento firme, in segno di tangibile solidarietà al dr. Pedemonte (all. 24).

6) La stessa ASL 3 è ben conscia della ragione del dr. Pedemonte, come denota la successione delle delibere seguenti.

- *Nella deliberazione n. 1564 del 24/12/2008 viene ancora pagato il ricarico del 4% a Datasiel* (all. 25)

- *Nella deliberazione n. 187 del 16/02/2009* (manutenzione Oracle) non è possibile capire se Datasiel abbia applicato il ricarico del 4% (oltre ad IVA), perché in delibera viene indicato solo il prezzo finale, ciò che appare coerente con la “paura” ingenerata dalle ripetute segnalazioni del dr. Pedemonte di danno erariale diretto, pari appunto al 4% (oltre ad IVA) su ciascuna fornitura (all. 26).

- *Dalla deliberazione n. 198 del 20/02/2009* (all. 27) *in poi* il ricarico del 4% (oltre ad IVA) NON VIENE PIU' APPLICATO DA PARTE DI DATASIEL.

E' evidente che è intervenuto un accordo tra Datasiel e ASL 3, nel senso appena detto. Se il ricarico fosse stato lecito – come sarebbe stato se il sistema fondato sulla legge 42/06 fosse stato legittimo – ovviamente Datasiel non avrebbe deflettuto.

A prescindere da ogni altra considerazione, questo dimostra due cose:

a) la coscienza, nell'ente che giudica il dr. Pedemonte e nei suoi vertici, della giustezza della posizione del proprio dirigente;

b) che il dr. Pedemonte va premiato, e non punito, per la posizione assunta, sol guardando a questo aspetto, poiché ha consentito all'ente pubblico un risparmio enorme.

7) La medesima ASL 3, a propria discrezione, non applica la legge reg. 42/06 in materie nella quali sarebbe obbligatoria la <mediazione> di Datasiel.

In particolare, in materia di manutenzione di impianti telefonici e trasmissione dati, come da delibera n. 225 del 27/02/09, oscurata sul sito dell'azienda, di cui però si chiede l'acquisizione da parte della Commissione. Si produce come all. 28 la richiesta di offerta direttamente indirizzata

dalla ASL 3 ai fornitori, con cui costoro vengono interpellati senza <passare> per Datasiel. Per inciso, il dirigente che figura come responsabile del procedimento, è colei la quale è stata chiamata con delibera del 24/12 ad organizzare il trasferimento a Datasiel delle procedure informatiche dell'ex-AO Villa Scassi. Questo dirigente fa quindi nel 2009 la stessa identica cosa rispetto alla quale il dr. Pedemonte si deve difendere.

Ancora, in materia di manutenzione di pc e stampanti: v. delibera di aggiudicazione 14/12/07 n. 1457 (all. **29**). Dunque, anche il reparto informatico del dr. Pedemonte viene interessato da una attività manutentiva, svolta ai sensi di un contratto stipulato direttamente tra la ASL e il fornitore, come da contratto all. **30**, senza perciò l'intermediazione obbligatoria di Datasiel, violando quindi la legge 42, mentre si pretende di <processare> per lo stesso motivo il dr. Pedemonte.

Inoltre, nella delibera n. 103 del 08/02/06 (all. **31**) si dà atto della sostanziale incapacità di Datasiel di attuare, mantenere e gestire la procedura informatica del protocollo generale della corrispondenza, e si decide quindi di procedere contattando direttamente il fornitore. Tale decisione viene confermata con determinazione dirigenziale Dir. UO Provveditorato n. 88 del 05/02/2007, **quando era già in vigore la LR 42/06 (all. 32).**

Si noti: entrambe le delibere sono sottoscritte dal Direttore UO Bilancio, che presiede la Commissione disciplinare: in altre parole, costei dovrebbe imputare a Pedemonte **gli identici fatti ed atti** – legittimi, come legittimi sono quelli del dr. Pedemonte – **che essa stessa ha commesso e posto in essere.**

Non si vede quindi perché il dr. Pedemonte debba essere perseguito, pretendendosi da lui l'esecuzione di quanto previsto da quella legge, quando l'Azienda per prima non la ritiene vincolante, disapplicandola. Se l'informatizzazione organizzata dal dr. Pedemonte è di livello superiore a quella che può fornire Datasiel, non si vede perché la ASL 3 non possa estendere al proprio interno il sistema creato dal dr. Pedemonte senza <passare> per Datasiel. Come appunto nei casi descritti.

Ma vi è di più. La stessa Regione non ha mai obiettato nulla all'AO Villa Scassi, quando per undici volte, dicasi undici (all. **33**), ha comunicato che – salve obiezioni da parte dell'ente territoriale – avrebbe omesso l'applicazione della legge regionale. Nessuna obiezione è mai stata sollevata.

VI) SECONDA CONTESTAZIONE

La seconda accusa è, come già visto, di aver usato termini inappropriati verso il direttore amministrativo, e segnatamente la parola *sotterfugi*. In particolare la frase è la seguente: “*anzi che rapportarsi correttamente con me nel merito delle questioni tecniche ed organizzative, ha finora unicamente tentato con ogni mezzo (ivi compresi quelli che personalmente ritengo autentici sotterfugi) di ottenere che io affidassi con atto a mi firma appalti e commesse a Datasiel*”.

Innanzitutto, il dr. Pedemonte ha espresso quanto oggetto di accusa in termini di opinione, e quindi non esiste e non può esistere alcuna portata offensiva.

La frase riguarda la circostanza, CHE E' UN DATO OGGETTIVO, di aver cercato di ottenere l'assenso del dr. Pedemonte a realizzare delibere di affido a Datasiel, affermando ripetutamente che l'*input* giunto dalla Commissione Europea era che la procedura di infrazione, riguardante fatti risalenti al 1999, sarebbe stata evitata applicando oggi la legge regionale 42/06, e quindi <consegnando> tutto il sistema informatico della ASL 3 a Datasiel, SENZA MAI DARE O RAMMOSTRARE AL DR. PEDEMONTE IL DOCUMENTO DA CUI RISULTA UN TALE INTERVENTO DELLA C.E.

Se questo documento non esiste, è davvero un fatto grave. Se esiste, il non averlo presentato è stato comunque un comportamento equivoco tenuto nei confronti del dr. Pedemonte. QUINDI L'UTILIZZO DEL TERMINE “*SOTTERFUGIO*” IN NESSUN MODO PUO' DAR CORSO A PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE, SIA PERCHE' NON HA ALCUNA PORTATA OFFENSIVA O DENIGRATORIA, SIA PERCHE' E' ASSOLUTAMENTE MISURATO E COMMISURATO A QUANTO ACCADUTO.

I fatti:

- E' stato comunicato al dr. Pedemonte che un reclamo (n. 2008/4045) “attira l'attenzione della commissione europea”;
- il periodo al quale il reclamo si riferisce inizia nel 1999;
- a seguito di tale reclamo, della cui esistenza il dr. Pedemonte è stato informato il 16/09/2008 con nota prot n. 178710 del 16/09/2008 (all. **34**), il direttore generale gli ha richiesto dettagliata relazione *da consegnarsi alle ore 10.00 del giorno successivo*;
- rimanendo in ufficio fino alle h 01,52 (come da timbratura) del mattino, il dr. Pedemonte ha predisposto la relazione richiesta, nota prot. 180190 del 17/09/2008, corredata di n. 13 (tredici) allegati, e l'ha consegnata nei tempi stabiliti (all. **35**);
- la relazione dimostra che *non solo non vi è stata irregolarità alcuna, anzi la Regione Liguria ha elogiato per iscritto (delib. n. 292/2001, all. 10 citato) le scelte compiute da Villa Scassi, incluso in particolare l'accordo industriale con Millennium (che poi sarebbe divenuta MARP)*;

- contestualmente il dr. Pedemonte comunica verbalmente al direttore generale e al direttore amministrativo la sua disponibilità a recarsi personalmente a Roma per curare la difesa dell'A.O. Villa Scassi (e quindi della ASL 3); la sua proposta, ripetuta due volte, viene lasciata cadere nel vuoto sebbene il dr. Pedemonte sia l'unico dirigente rimasto a conoscere i fatti;
- la sera stessa, come egli stesso dichiara al dr. Pedemonte, il direttore amministrativo parte per Roma, dove, il giorno successivo, si svolge la predetta riunione, definita "preliminare"
- l'indomani il direttore amministrativo telefona al dr. Pedemonte per informarlo che "*tutto è andato bene*";
- il dr. Pedemonte non riceve ulteriori notizie fino a quando, in data 26 settembre, si svolge la riunione definita "pacchetto" (perché riguardante varie posizioni); gli viene riferito che, insieme al DA, partecipa l'ex direttore amministrativo di Villa Scassi;
- in data 30 settembre il dr. Pedemonte viene nuovamente convocato presso la sede della direzione generale ed amministrativa: oltre al Direttore Generale e al Direttore Amministrativo, è presente il Direttore U.O. Affari Legali ASL 3, avvocato. La situazione appare immediatamente di estremo imbarazzo; viene detto al dr. Pedemonte che la Commissione Europea aveva "*ravvisato gli estremi per una procedura di infrazione al Governo Italiano, che poi si sarebbe rivalso sull'A.O. Villa Scassi e quindi sulla ASL 3*". A sentire i suoi interlocutori, avrebbero dovuto ritenersi tutti <miracolati> dalla disponibilità manifestata dalla Commissione che, magnanimamente, era disposta a "mettere una pietra sopra l'accaduto", purché la ASL 3 desse immediata e piena applicazione alla LR 42/06.

Pacatamente, il dr. Pedemonte osservava che *chiunque* avesse interloquuto con la commissione europea non aveva avuto ragione alcuna di "prenderci il torto", dal momento che gli atti compiuti dall'A.O. Villa Scassi, lungi dall'essere sanzionabili, erano *meritori*, tanto che, non solo la Regione Liguria li aveva approvati ed elogiati per iscritto, con la predetta deliberazione n. 292/2001, ma tali atti avevano contribuito, insieme a molti altri, a rendere possibile la *effettiva* realizzazione, da parte del SIA di Villa Scassi, di un completo *sistema informativo sanitario*; proprio lo stesso sistema la cui presenza presso l'Ospedale Villa Scassi, incorporato nella ASL 3 il 1/7/2008, rende oggi l'informatica sanitaria della ASL 3 *definitivamente autonoma e libera da qualunque dipendenza tecnica, economica, organizzativa o culturale da qualsivoglia società esterna, Datasiel compresa*; il dr. Pedemonte rispondeva inoltre che, di fronte ad una minaccia di procedura d'infrazione, si sarebbe dovuta immediatamente produrre una memoria difensiva e *prepararsi ad agire in sede giudiziaria contro l'autore (o gli autori) del reclamo n. 2008/4045, trattandosi di un atto ad hoc per <imporre> Datasiel, che dichiara violazioni inesistenti*. A questo punto, con sommo sconcerto del Dr. Pedemonte, il Direttore degli Affari legali, come detto un avvocato, gli si rivolgeva con

espressione spaventata e lo apostrofava con la frase: “*Ma lei non vorrà discutere con la Commissione europea?*”. Si affrettava quindi ad aggiungere che non vi era necessità di conoscere chi fosse l’autore del reclamo, in quanto in cambio della semplice predisposizione da parte del dr. Pedemonte di un atto deliberativo con cui affidare a Datasiel i contratti precedentemente affidati a MARP, il reclamo medesimo sarebbe stato archiviato.

Ora, è quanto meno *strano* che un avvocato, direttore del servizio legale, di fronte ad un’accusa che può essere fortemente e facilmente contestata, non abbozzi alcuna difesa, si affretti ad addossare il torto al suo <cliente> istituzionale, dichiararsi esservi stato un “accordo” (**verbale**) con un ente sovranazionale per “sanare” una questione risalente al 1999, applicando *oggi* una legge regionale che all’epoca nemmeno esisteva. Senza contare che tale legge regionale - come il dr. Pedemonte ha avuto modo di denunciare ripetutamente, anche ai propri direttori generali - si poneva al tempo dei fatti in modo insanabile in contrasto con la legge statale, ed in particolare prima con l’art. 13, comma 1, L. 4 agosto 2006, n. 248, e con l’art. 23 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (si rimanda ai documenti 11 – 12 – 13, qui allegati).

Oltretutto, il Direttore degli Affari legali è per primo certo di tale contrasto. Costei, richiesta di un parere sull’abrogazione della legge regionale (all. **36**), parere che in una situazione del genere costituisce un suo dovere istituzionale, si è ben guardata dal renderlo (v. risposte all. **37** e **38**). Come si è detto, indipendentemente da tale contrasto (si rimanda a quanto dedotto in ordine alla prima contestazione) il comportamento della ASL stessa, ad ogni livello, è tale da impedire e paralizzare qualsiasi doglianza verso il dr. Pedemonte, poiché si contesta al dr. Pedemonte quanto da altri identicamente attuato. Ma va rimarcato, per verità, come nell’ambito dell’Azienda il convincimento della correttezza della posizione del dr. Pedemonte è un dato diffuso ed acquisito.

Veniva ulteriormente rammostrata al dr. Pedemonte una lettera, indirizzata alla commissione europea, firmata dal DG e riportante un numero di protocollo, al prot. gen ASL 3, nella quale il legale rappresentante della ASL 3 sostanzialmente si impegnava per iscritto a dare “*immediata e piena attuazione*” alla LR 42/06. Tale nota, nonostante espressa richiesta, non veniva consegnata al dr. Pedemonte, ma – dato che risulta essere stata protocollata – se ne chiede l’acquisizione.

Contestualmente, il DA affermava al dr. Pedemonte che era volontà della ASL 3 cessare la collaborazione con MARP alla scadenza contrattuale, fissata al 31.12.2008 dal protocollo d’intesa approvato con la Deliberazione [A.O. Villa Scassi, nda] del 28/03/2008, n. 229 (all. **39**).

In realtà, il dr. Pedemonte non ritiene che la direzione della ASL volesse davvero <rescindere> la collaborazione con MARP; appariva chiara la volontà di ottenere che si replicasse quanto accaduto

presso la ASL 4 Chiavarese e da lui descritto nella nota all. 3: “...fino ad un certo punto venivano stipulati contratti con varie società (MARP, Tesi, ecc.); da un certo punto in poi gli stessi contratti vengono stipulati passando attraverso Datasiel, con un aggravio di costi pari al 4% oltre ad IVA, ma con in più il gravissimo rischio di favorire il verificarsi d’una sorta di *esproprio <al contrario> di un patrimonio di sistemi informatici che fa capo ad un ente pubblico, A.O. Villa Scassi, ora ASL 3, realizzandone l’impossessamento in capo ad un soggetto privato*”.

A seguito del pacato ma *fermo* rifiuto da lui opposto alla richiesta verbale di proporre, *con atto a propria firma*, l’affidamento di contratti a Datasiel, con nota del 20 ottobre 2008, prot. ID12660731 il Direttore Amministrativo, gli scriveva quanto segue (all. 40):

“In data 26/09/2008 questa Direzione è stata convocata dalla Direzione Generale Mercato Interno della Commissione europea per una audizione inerente vari affidamenti diretti di appalti di servizi e fornitura di prodotti per l’informatica, effettuati dalla ex A.O. Villa Scassi, nei confronti della società M.A.R.P. dal 1999 al 2006.

Tale procedura non è stata ritenuta corretta dalla Commissione Europea, che ha di conseguenza evidenziato l’obbligo per la ASL, nella veste di Azienda che ha incorporato la ex A.O. Villa Scassi, di ottemperare alle procedure previste dalla vigente normativa in riferimento ai sistemi informativi sanitari, che per la Regione Liguria è identificata nella L.R. 42/2006.

Al fine quindi di non incorrere in successive procedure di infrazione, La prego di predisporre gli atti necessari a dare piena attuazione alla L.R. 42/2006 per i componenti hardware e software del sistema informativo della ex A.O. Villa Scassi- attraverso le procedure previste dalla delibera della ASL3 n°955 del 11/08/2008 quale atto di straordinaria amministrazione- entro il 24 ottobre p.v.”.

A questa richiesta il dr. Pedemonte ribadiva che riteneva illegale e fonte di danno erariale un proprio atto che replicasse quanto già accaduto alla ASL 4, ma chiedeva comunque nuovamente che gli fosse mostrato il documento della Commissione europea in questione, nonché la lettera del DG di cui sopra si è fatta menzione.

Al dr. Pedemonte pareva infatti improbabile, se non impossibile, quanto la Direzione della ASL 3 ha ripetutamente affermato per iscritto, tramite il suo direttore amministrativo (nota prot. n.

12660731 del 20 ottobre 2008, all. 40), nella deliberazione del Direttore Generale ASL 3 n. 1413 del 12 dicembre 2008 all. 5 e, infine, nella nota del Direttore Generale prot. n. 46702 del 05 marzo 2009, di richiesta di attivazione del procedimento disciplinare, la Commissione Europea avrebbe dichiarato, e cioè:

1. **che (assunte) irregolarità, risalenti anche al 1999, sarebbero state sanate applicando oggi la LR 42/06;**
2. **che l'avvio della procedura d'infrazione conseguente al reclamo n. 2008/4045 sarebbe stato evitato (dalla ASL 3) garantendo che, per il futuro, sarebbe stata applicata la LR 42/06.**

Il DA, a fronte di queste puntuali deduzioni e richieste del dr. Pedemonte, avrebbe dovuto esibire tali documenti. Diversamente, è lui stesso a creare l'apparenza di un < sotterfugio >, finalizzato a imporre al dr. Pedemonte il trasferimento dei contratti, e quindi dell'intero sistema informatico, a Datasiel.

Si chiede che la Commissione voglia dichiarare la nullità del procedimento, poiché – come si vede e come già evidenziato – si tratta di documenti essenziali ai fini della decisione della controversia, e il diritto di difesa del dr. Pedemonte, che inutilmente li ha richiesti al fine di potersi compiutamente difendere, ne è risultato compromesso. In ogni caso, mandare assolto il dr. Pedemonte.

VII) SUI <SOTTOCAPI> CONTESTATI (pag. 5 atto di incolpazione)

Preventivamente, deve sottolinearsi che il primo capo di contestazione, quello relativo al punto 3 della nota 27235/09 del DG, non è riportato, segno che la Commissione ha ritenuto infondata l'accusa. MA SI TRATTA DI UN ARGOMENTO FONDAMENTALE, poiché involge le ragioni, pratiche, economiche e giuridiche, per le quali non può affidarsi la manutenzione a Datasiel. AVER ESPUNTO QUESTO CAPO DI ACCUSA, SIGNIFICA AVER RICONOSCIUTO LA RAGIONE DEL DR. PEDEMONTE, E QUINDI CADONO IN VIA CONSEGUENZIALE LE ALTRE ACCUSE, CHE E' ASSURDO AVER MANTENUTO, AVENDO RICONOSCIUTO LA RAGIONE DEL DR. PEDEMONTE SUL DATO FONDAMENTALE, E CIOE' IL NON-AFFIDAMENTO A DATASIEL DEL SUO SISTEMA INFORMATICO!

Fermo quanto appena detto, si procede comunque – più che a difendere il dr. Pedemonte, alla luce di quanto dedotto – a <smascherare> la verità sui punti residui.

1) Accusa: aver installato merce non ordinata

C'è la delibera del direttore generale. Si rimanda innanzitutto alla nota 06/02/09 prot. n. 27235, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente ritrascritto. Inoltre, si osserva quanto segue, in ordine a tutte gli errori e le false dichiarazioni che caratterizzano la nota del DA.

1°): “Con nota prot. 574 del 5 agosto 2008 (all. 14 alla contestazione disciplinare) la società DATASIEL richiedeva alla nuova Direzione **Generale** della ASL 3 il parere sulla opportunità o meno di concludere la procedura di acquisizione del Sistema Storage CX 340.” E' falso. La nota è indirizzata AL SOLO DIRETTORE AMMINISTRATIVO! LA QUESTIONE NON E' DI POCO CONTO, PERCHE' DATASIEL STA “PROPONENDO” ALLA SUBENTRATA ASL 3 **DI NON DARE CORSO AD UNA DECISIONE DELIBERATA DALL'AMMINISTRAZIONE DELL'A.O. VILLA SCASSI**, E TALE “PROPOSTA” NON VIENE NEMMENO INVIATA AL NUOVO DIRETTORE GENERALE, MA SOLTANTO AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO!!! IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO, RICEVE LA LETTERA IN DATA 13 AGOSTO 2008, MA NON CONSULTA NE' INTERPELLA il DR. PEDEMONTE IN MERITO, **NONOSTANTE CON DELIBERAZIONE n. 955 del 11/08/2008, LO STESSO DR. PEDEMONTE FOSSE STATO FORMALMENTE INCARICATO DI** (si cita letteralmente dalla deliberazione) *“gestione ... degli appalti nel settore di competenza, installazione di prodotti hardware, collaudo delle apparecchiature informatiche di nuova installazione, integrità e sicurezza dei dati contenuti negli archivi centralizzati, supporto e coordinamento tecnico nella gestione delle procedure collegate alla contabilità economico patrimoniale ed analitica”*. Quindi, omettendo di trasmettere al Dr. Pedemonte la nota che egli stesso cita, il Direttore Amministrativo ha mancato di ottemperare ad una deliberazione del Direttore Generale della ASL 3, alla quale egli stesso aveva espresso parere favorevole!

2°): “Tale procedura risulta essere stata espletata da Datasiel a seguito di una **richiesta** dell'allora Direttore Generale dell'ex Azienda Ospedaliera Villa Scassi Dott. Lionello Ferrando...”. E' errato! Non si tratta di una “richiesta” ma di **una deliberazione**: la n. 399 del 10 giugno 2008 ! (all. 22 cit.)

3°): "...che risulta attivata a seguito di Sua proposta". E' falso! Anzi, due volte falso! Il Dr. Pedemonte non risulta come proponente della deliberazione, adottata autonomamente dal Direttore Generale; non solo, ma **è agli atti il formale ed esplicito parere contrario del Dr. Pedemonte ad ogni affidamento di appalti o forniture alla società Datasiel!** (nota prot 18/SIA del 19 marzo 2008, all. 23 cit.).

4°) "A tale richiesta si è dato parere negativo con nota della scrivente direzione prot. 251507 del 31 dicembre 2008, ...". E' errato. Il DA omette di indicare che **tale nota è agli atti IN DUE VERSIONI, SOSTANZIALMENTE DIFFERENTI NEI CONTENUTI, MA CON IDENTICO NUMERO DI PROTOCOLLO !** (all. 41 e 42).

5°) "... poiché ad oggi anche in considerazione del Suo atteggiamento in opposizione alle direttive Aziendali...". E' errato. Non esiste agli atti, né è mai esistito, alcun documento che possa configurarsi come "direttiva"! Viene qui di seguito elencata la *totalità* dei documenti inviati dalla Direzione Aziendale al dr. Pedemonte fra il 01/07/2008, data dell'insediamento della nuova Amministrazione, e il 30/01/2009, data della contestazione mossami all. 7 (all. n. 43); come si può facilmente constatare, nemmeno uno di tali documenti costituisce una "direttiva". La richiesta, insistentemente rivoltagli dal direttore amministrativo, di "predisporre con atto a sua firma" affidamenti a Datasiel, cioè l'"ordine" che fosse il dr. Pedemonte *a proporre ciò che la Direzione voleva*, non può in alcun modo essere considerato come *direttiva*; si tratta del tentativo di imporre una decisione del tutto inammissibile. È infatti evidente che il Dirigente Tecnico *propone*, in scienza e coscienza, in piena e totale autonomia, ciò che, nell'interesse dell'Azienda Sanitaria Pubblica, egli ritiene di dover *proporre*. Da tali proposte la Direzione può, anche ogni volta, dissociarsi e decidere di agire diversamente, con atto scritto e motivato. Osservo che il Direttore Generale può deliberare persino con il parere contrario del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; a maggior ragione può deliberare con il parere contrario di un dirigente tecnico. Naturalmente con atto scritto e motivato, e – beninteso - sempre conservando agli atti il parere tecnico dal quale ha ritenuto discostarsi.

Inoltre, dire "in considerazione" significa dichiarare che è stata la Direzione che ha attribuito *valore* all'atteggiamento del dr. Pedemonte, e ha di conseguenza deciso di tenerne conto! Pertanto non può certo incolpare il dr. Pedemonte per ciò che ha tenuto in considerazione.

6°) "...il processo di integrazione dei sistemi informativi della ASL 3 e dell'ex A.O. Villa Scassi sta subendo notevoli ritardi..." E' errato! È del tutto *improprio* parlare di *integrazione* fra sistemi

informatici presenti presso l'ex A. O. Villa Scassi e quelli della ASL 3. Alla luce dei fatti esposti, si dovrebbe parlare di *estensione all'intera ASL dei sistemi informatici presenti presso Villa Scassi*, dal momento che - come è ampiamente noto e sotto gli occhi di tutti - la ASL 3 è tuttora priva di qualunque sistema informatico che possa anche solo lontanamente essere paragonato a quelli in funzione da molti anni presso Villa Scassi.

7°) "...non permettendo di fatto una valutazione delle reali necessità in termini di hardware necessario". E' falso! Si manifesta la *totale illogicità* di quanto affermato dal DA: egli sostiene che pretesi ritardi sarebbero stati causati dall'atteggiamento del dr. Pedemonte in opposizione alle direttive aziendali... come già in precedenza detto e dimostrato *per tabulas*, la sola "direttiva" ricevuta dal Dr. Pedemonte è stata TI ORDINIAMO **DI ESSERE TU A PROPORRE DI AFFIDARE TUTTO A DATASIEL!** (così impedendo, tra l'altro, la prosecuzione delle segnalazioni all'AG). Il fatto che Il dr. Pedemonte abbia proposto di agire diversamente, di non affidare a Datasiel alcun nuovo contratto, anzi, di prendere atto della assoluta *inutilità* di Datasiel, di acclarare la nullità, ai sensi di legge, dei contratti che si pretenderebbero vincolanti fra ASL 3 e Datasiel, realizzando così un risparmio di oltre € 10.000.000,00 l'anno, non può in alcun modo aver causato ritardi; ciò particolarmente proprio con riguardo alla valutazione dei reali bisogni in termini di hardware necessario. Se qui - parlando di "hardware necessario" - si intende il sistema Storage CX 340, è infatti evidente che la necessità dell'acquisto di tale sistema è stata, a suo tempo, valutata dal Dirigente competente (cioè dal dr. Pedemonte) e segnalata al Direttore Generale, che ha deliberato di conseguenza, adottando la formale decisione di acquistare la SAN in data 10 giugno 2008 (all. 22 cit.).

L'acquisto del sistema Storage CX 340 è stato deciso (e deliberato), in quanto *tale sistema era indispensabile per l'archiviazione delle immagini diagnostiche prodotte dalla Radiologia dell'Ospedale Villa Scassi; l'acquisto di una nuova TAC a 16 strati*, acquisita con deliberazione n. 279 del 14 aprile 2008, aveva causato un aumento di consumo di spazio su disco tale da esaurire i dischi disponibili, rendendo nel contempo inadeguati i sistemi di *backup* esistenti, costituiti da Juke Box masterizzatori di DVD. Il sistema era indispensabile per il mantenimento di procedure informatiche già da anni in funzione presso l'ospedale Villa Scassi. **Nessuna "valutazione" da parte della ASL 3, subentrata solo in epoca successiva, è necessaria, né opportuna, né legittima, né possibile.**

Non si vede e non si comprende quindi a quale titolo il DA (e nemmeno il DG, quanto a questo), insediatosi in data 01/07/2009, pretenda di esercitare qualsivoglia discrezionalità su una decisione adottata con regolare deliberazione dalla precedente amministrazione. Per non parlare dell'interferenza di Datasiel S.p.A. che - pur non avendo nella vicenda altro ruolo se non quello, che si pretenderebbe di averle conferito ex lege LR 42/06, di "mediatore", cioè di *mero intermediario*, nella realtà inutile e dannoso, causando (essa sì, non certo il dr. Pedemonte!) intralci e ritardi (per non parlare della pretesa di vedersi corrispondere il ricarico del 4% oltre ad IVA) - *osa assumere l'iniziativa di comunicare, per iscritto*, al Direttore Amministrativo, che: " *Ad oggi Datasiel, pur avendo titolo per procedere alla formalizzazione dell'ordine di fornitura, considerati i cambiamenti organizzativi appena avvenuti in ASL3 e Villa Scassi, ritiene opportuno sospendere l'emissione dell'ordine di acquisto in attesa di ricevere il Vostro stimato parere in relazione all'oggetto*" !!! Un *fornitore*, nonostante fosse stato incaricato di un acquisto CON DELIBERAZIONE DI UN DIRETTORE GENERALE, e nonostante avesse già concluso l'istruttoria propedeutica a tale acquisto, comunica, nemmeno al Direttore Generale, ma AL SOLO DIRETTORE AMMINISTRATIVO dell'Azienda Sanitaria pubblica nel frattempo subentrata, di "...ritenere opportuno sospendere l'emissione dell'ordine in attesa di ricevere il Vostro stimato parere...!" !!!! E QUEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO RISPONDE, ACCOGLIENDO LA PROPOSTA DI DATASIEL!!! Insomma, Datasiel e il DA pretenderebbero *annullare una deliberazione dell'Amministrazione (perché ovviamente quella delibera, adottata dalla precedente gestione, è valida, legittima, efficace, non impugnata, vigente) per mezzo di una semplice lettera!!! ALTRI, NON IL DR. PEDEMONTE, ANDREBBERO INCOLPATI.*

8°): "...Tale richiesta di consegna ed installazione, avvenuta dietro Sua personale iniziativa e non suffragata da alcuna autorizzazione aziendale..." E' falso! *L'acquisto era stato formalmente deciso dal Direttore Generale con deliberazione n. 399 del 10 giugno 2008 !!!* (all. 22 cit.)

Né vi è stata da parte del dr. Pedemonte alcuna richiesta di consegna ed installazione anticipate. L'iniziativa è partita dal produttore delle attrezzature che, preso atto della situazione estremamente critica nella quale l'ospedale si trovava, evidentemente ritenendosi tutelato dall'esistenza di una deliberazione di acquisto, ha, *di propria iniziativa* (meritoria, beninteso!), proposto di anticipare la consegna e l'installazione, ed il dr. Pedemonte si è limitato a collaborare a tale attività, *deliberata dal Direttore Generale, divenuta urgente in conseguenza dell'entrata in funzione di una nuova TAC a 16 strati*, acquisita con deliberazione n. 279 del 14 aprile 2008.

A seguito dell'acquisizione di tale TAC a 16 strati, l'aumento di consumo di spazio su disco è stato tale da esaurire i dischi disponibili, rendendo come detto nel contempo inadeguati i sistemi di backup esistenti, costituiti da Juke Box masterizzatori di DVD.

Infatti, con la sua deliberazione n. 399/2008, il Direttore Generale, oltre a decidere di dotare l'Ospedale di una SAN gemella, dedicata a Backup e Disaster Recovery, disponeva anche l'acquisto di dischi aggiuntivi per la SAN esistente.

Nel momento in cui la SAN è stata installata, la scelta del Dr. Pedemonte era limitata a due sole opzioni:

1. cancellare *di propria iniziativa* un notevole quantitativo di dati clinici storici per fare spazio ai dati che quotidianamente venivano prodotti dalla Radiologia; ciò trovava (come aveva trovato già in passato) la ovvia e fermissima opposizione del Direttore del Dipartimento di Diagnostica per immagini, prof. Sandro Saitta, che si chiede di sentire a conferma. Inoltre, decidendo in tal senso, il Dr Pedemonte avrebbe anche lasciato che il PACS dell'intero Ospedale funzionasse senza un adeguato sistema di *backup*, cosa evidentemente improponibile. Si rammenti che l'intero Ospedale e non solo la Radiologia sono da molti anni completamente digitalizzati, per quanto riguarda l'archiviazione, la trasmissione e la visualizzazione remota di immagini diagnostiche, e che l'utilizzo di pellicole radiografiche *nell'intero ospedale* è praticamente pari a zero.
2. accettare che **il produttore (chiunque fosse stato poi il rivenditore: vedi subito appresso)** della SAN individuata (che era *de facto* a conoscenza della situazione, e aveva - si ribadisce: *di propria iniziativa* - manifestato disponibilità in tal senso), installasse immediatamente presso l'A.O. Villa Scassi la SAN e i dischi aggiuntivi di cui alla più volte citata deliberazione n. 399/2008. **Il dr. Pedemonte evidenzia esplicitamente che il modello CX 340 e la sua configurazione di dettaglio erano stati da lui individuati con esattezza; pertanto l'oggetto della fornitura sarebbe stato lo stesso, indipendentemente da quale particolare rivenditore se la fosse poi aggiudicata.**

Risulta quindi evidente come non vi sia stata da parte del Dr. Pedemonte alcuna violazione dei suoi doveri di Dirigente Pubblico; al contrario, il senso di responsabilità da lui dimostrato ha evitato l'altrimenti certo verificarsi di eventi che avrebbero gravemente pregiudicato il normale funzionamento dell'intero ospedale

9°) “È palese che ... si ricorre nella fattispecie del frazionamento artificioso, ... sotto il limite determinato dal D.Lgs 163/2006 e s.m.i. per effetto del ricorso a tale procedura. E’ falso”! Anzi, due volte falso! Primo: se ciò fosse accaduto, ne sarebbe responsabile il Direttore Generale di allora, dott. Lionello Ferrando, e non certo il Dr. Pedemonte, che neppure firmò la deliberazione! Secondo: il “frazionamento artificioso” che il DA dà per “avvenuto”, non si è in alcun modo verificato, dal momento che l’acquisto della seconda SAN e dei dischi aggiuntivi è stato deciso *a seguito dell’entrata in funzione della già citata TAC 16 strati, avvenuto nell’aprile 2008.*

Inoltre, l’accusa lanciata dal DA al dr. Pedemonte è gravissima, dato che in sostanza lo **accusa del reato di turbativa d’asta!** Ma nemmeno in questo caso ciò viene segnalato alla competente autorità giudiziaria, alla quale, si ricordi, è demandato *in via esclusiva* il compito di accertare se e dove effettivamente si collochino l’illegittimità, l’illiceità e l’abuso. Questo comportamento si spiega soltanto con la volontà di liquidare (in ogni senso.....) la questione in un ambito esclusivamente interno all’Azienda, poiché la visione di questi atti da parte di terzi, e segnatamente da parte dell’Autorità Giudiziaria, porterebbe certamente a determinazioni di segno opposto ad una inesistente responsabilità del dr. Pedemonte.

Contrariamente a quanto il DA afferma, nella sua nota prot. 251507 del 31 dicembre 2008, i motivi di tutte le decisioni assunte appaiono e sono perfettamente chiari.

10°) “Ulteriore elemento di seria e preoccupata perplessità è rappresentato dalla non chiarezza delle procedure di presa in carico e collaudo della macchina in oggetto.....”. E’ errato! Ed è anche un’accusa dettata o dalla superficialità nel mancato apprendimento di elementi concreti. Infatti, presso il SIA di Villa Scassi esisteva già una SAN gemella di quella di cui trattasi (all. 44); tale SAN *evidentemente* era stata presa in carico e collaudata dal Dr. Pedemonte. Perché mai dovrebbero esservi perplessità sulla capacità del Dr. Pedemonte di prendere in carico e collaudare una *seconda* SAN dopo che ne aveva, a suo tempo, preso in carico e collaudata **una identica?**

In conclusione è evidente che non si rileva, a carico del Dr. Pedemonte, alcuna inadempienza, mancanza di diligenza, modalità operativa scorretta o altro.

2) *Accusa: aver proposto di stipulare contratti di manutenzione dopo che il periodo di manutenzione era già trascorso*

La Regione Liguria ha omesso di assegnare i fondi a tale scopo. Nonostante questo, grazie all'interessamento del dr. Pedemonte, la manutenzione è stata regolarmente eseguita.

Come già detto, il DG e il DA partono dal presupposto che l'ente dipenda dalle ditte con le quali ha in corso i contratti di fornitura e di manutenzione. Nel caso della Rete Dialisi il SIA di Villa Scassi cura direttamente la manutenzione, e solo per prestazioni specialistiche si rivolge a società esterne; viene inoltre esternalizzato il compito di recarsi materialmente presso i centri dialisi sparsi tra XX Miglia e Sarzana, dato che non è mai stata trovata una maniera per autorizzare il personale informatico di Villa Scassi a fare ciò (mancanza dell'autista, altre <amenità> burocratiche).

Lo stesso DA ha fatto quello che si pretende di imputare al dr. Pedemonte. Si rimanda nuovamente alla nota 06/02/09 prot. n. 27235, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente ritrascritto.

3) Accusa: aver progettato (male) il sistema di condizionamento d'aria della sala server

L'accusa fa sorridere: è evidente che non è il dr. Pedemonte a progettare gli impianti di condizionamento. Inoltre è sorprendente che l'ingegner Macciò abbia scritto sul dr. Pedemonte una lettera (prot. 18220 del 28/01/2009) a sua completa insaputa, lettera che gli ha consegnato solo dopo che il dr. Pedemonte, in presenza di testimoni, aveva minacciato di querelarlo, se non lo avesse fatto.

Nella lettera tenta di <scaricare> sul dr. Pedemonte, il quale ha documentato l'esistenza di sei delibere, dalle quali appare inequivocabilmente che il dr. Pedemonte non ha avuto parte alcuna nella progettazione e realizzazione del locale e degli impianti di condizionamento.

Inoltre, se gli impianti sono progettati male, l'ingegnere ha il dovere di proporre adeguati rimedi e l'amministrazione ha il dovere di attuarli. Invece nessuno ha fatto nulla: prima l'ingegnere non ha segnalato nulla, poi ha imbastito una specie di <lettera segreta>, che in un'azienda pubblica costituisce un fatto grave, contro il dr. Pedemonte, che ha scritto TRE VOLTE (all. 45, all. 3 cit., all. 46) affinché, se c'erano problemi, si intervenisse, e non ha mai ricevuto risposta alcuna.

Si rimanda ancora alla nota 06/02/09 prot. n. 27235, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente ritrascritto.

4) Accusa: il server Unisys ES7000 è privo di contratto di manutenzione

Anche questa accusa è completamente falsa. Il contratto di manutenzione c'è e scade nel dicembre 2010 !! Il dr. Pedemonte l'aveva già comunicato per iscritto nel novembre 2008 sia al DA sia il Direttore del Provveditorato, ma la comunicazione è stata ignorata. Lo ha ribadito nella nota 06/02/09 prot. n. 27235, eppure continua ad affermarsi una simile fandonia. E' la dimostrazione che

per accusare il dr. Pedemonte si segue un piano *prestabilito*, facendo finta che le sue risposte, che smontano il piano, non esistano.

Quanto all'accusa relativa all'installazione di una procedura di gestione della contabilità e dei magazzini, il dr. Pedemonte ha risposto chiedendo nella predetta nota che gli fosse spiegato in cosa si concretava l'accusa, trasformando un fatto meritorio in un fatto asseritamente negativo: ovviamente, nessuna spiegazione.....

La ASL non è stata quindi in grado di replicare alla specifica accusa contenuta nella nota 06/02/09 prot. n. 27235, il cui contenuto ancora una volta deve intendersi qui integralmente ritrascritto: ciò che rende nulla, prima ancora che infondata, la contestazione.

.....

Conclusivamente, rimane inconcepibile che – tra l'altro in sede di contestazione (si veda il motivo di nullità n. 8) – si dica che le accuse dell'Azienda sono “documentate”. Documentata è l'ineccepibilità del comportamento del dr. Pedemonte, che – unico fra i dirigenti dell'Azienda, ha difeso l'interesse pubblico ad una gestione di massimo risultato con il minor costo.

Dall'intero incartamento, non emerge una che sia una direttiva impartita al dr. Pedemonte, nel senso tecnico, e cioè formale emanazione di un ordine di servizio proveniente dal soggetto gerarchicamente sovraordinato, specifico e compiutamente eseguibile. L'unico <ordine>, è *l'invito* verbale o (mal)scritto, o velato, o sottointeso, di adeguarsi ad un sistema manifestamente illegittimo, per cui l'ente pubblico dovrebbe abdicare ai suoi diritti, che attraverso il suo personale migliore ha conquistato sul campo, in favore di una società privata manifestamente incapace di gestire i processi informatici creati dall'ente pubblico. Per primi coloro i quali accusano il dr. Pedemonte disattendono la legge 42/06, come visto.

Di più: con il parere contrario del dr. Pedemonte, alcuni affidamenti di Villa Scassi sono <passati> per Datasiel, che ha emesso fattura con il ricarico del 4%. Il dr. Pedemonte ha chiesto che fosse messo per iscritto l'ordine di liquidare le fatture. Nessuno ha mai avuto il coraggio di farlo, e le fatture sono ancora oggi impagate, tanta è la consapevolezza in tutti della ragione del dr. Pedemonte (si veda l'all. 47, che è una lettera con la quale Datasiel, a fronte di fatture impagate, chiede la conferma che sono tali, esordendo con la seguente frase: **“La presente non è una richiesta di pagamento”**). Una confessione della generale convinzione che tutto ciò, cui il dr. Pedemonte si oppone, è illegittimo.....

E' un orrido giuridico affermare – come si è scritto nella contestazione d'addebito – che il dr. Pedemonte disattende la legge. Il dr. Pedemonte viene sottoposto ad un procedimento disciplinare proprio perché sta rispettando rigorosamente la legge dello Stato.

Le disposizioni del DM 28/11/00 sono <incarnate> dal dr. Pedemonte, che non va accusato, ma portato ad esempio e modello.

Si insiste quindi perché non si dia luogo a procedere, ed anzi si dia atto del meritorio comportamento del dr. Pedemonte.

Si chiede che vengano ascoltate le seguenti persone sulle seguenti circostanze:



Documentazione pro lotta: n. 47.

Genova, 06 maggio 2009

Pen. A. Mesiano
- R. M.

Avv. Vincenzo Marino